

Codice A1813B

D.D. 20 aprile 2021, n. 1047

Autorizzazione preventiva in zona sismica 3s ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto strutturale: Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri "Galileo Galilei" sito in Comune di Avigliana (TO), via G.B. Nicol n. 35. Committente: Città Metropolitana di Torino



ATTO DD 1047/A1813B/2021

DEL 20/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione preventiva in zona sismica 3s ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

Progetto strutturale: Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri "Galileo Galilei" sito in Comune di Avigliana (TO), via G.B. Nicol n. 35.

Committente: Città Metropolitana di Torino

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla

ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Con la Deliberazione n. 6-887 del 30/12/2019 la Giunta regionale ha aggiornato la classificazione sismica del territorio regionale, in sostituzione di quella precedentemente approvata, ed ha rinviato a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione di nuove procedure per la gestione ed il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico conseguente alla nuova classificazione sismica.

Sempre con la D.G.R. del 30/12/2019 è stato stabilito che fino all'approvazione delle nuove procedure continueranno ad essere vigenti le disposizioni previste dalla D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014.

In data 09/10/2020 con D.G.R. n. 14-2063 sono state approvate le: "Disposizioni di primo aggiornamento, al DM del 30 aprile 2020, in materia di procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, a parziale modifica dell'Allegato A della D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656".

Con la D.G.R. del 09/10/2020 si dispone che non è più dovuta l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 per gli interventi assoggettati a deposito presso gli uffici tecnici regionali ed è previsto che, al fine di garantire continuità e coerenza all'azione amministrativa, i procedimenti in corso alla data di approvazione della deliberazione dovranno essere conclusi e produrre i loro effetti secondo le procedure previste dalla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

In data 11/06/2018 è stata ricevuta dal Settore Tecnico regionale – area metropolitana di Torino, prot. n. 26557/A1813A, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva della Città Metropolitana di Torino, ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di adeguamento sismico dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri "Galileo Galilei" sito in Comune di Avigliana (TO), via G.B. Nicol n. 35, attualmente ricadente in zona sismica 3s (alla data di presentazione del progetto il Comune risultava classificato in zona sismica 3, con la D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019 il Comune di Avigliana è passato in zona sismica 3s).

L'edificio oggetto di intervento è stato classificato tra quelli indicati al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014, pertanto l'esecuzione dei lavori in argomento è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva, ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le procedure disciplinate dalla citata deliberazione di Giunta regionale.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 11/06/2018 come comunicato dal Settore scrivente alla Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 26732/A1813A del 11/06/2018, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso di istruttoria sono state richieste integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 5269/A1813B del 04/02/2019. La documentazione integrativa trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino è stata ricevuta in data 15/04/2019, prot. n. 18475/A1813B.

In data 19 dicembre 2019 il progettista delle strutture ha trasmesso a questo Settore una rivisitazione generale della soluzione progettuale con relativo aggiornamento degli elaborati del progetto strutturale, protocollo di ricevimento n. 61142/A1813B, conseguente agli ulteriori approfondimenti condotti con l'Ente committente in sede di progettazione esecutiva.

Il fabbricato oggetto di intervento risale come epoca di costruzione al 1968-1969, presenta dimensioni planimetriche massime complessive, circa 80,00 m x 27,40 m e si articola su quattro piani fuori terra, oltre a tre piani parzialmente interrati, fatta eccezione per quello a profondità maggiore completamente interrato.

L'edificio si compone di tre corpi di fabbrica disgiunti e contigui; i due corpi laterali hanno ciascuno una lunghezza massima pari a circa 26.5 m, una larghezza massima pari a circa 27.4 m ed un'altezza massima (misurata dallo spiccatto delle fondazioni al colmo) pari a circa 26.5 m, mentre il corpo centrale ha una lunghezza massima pari a circa 27 m, una larghezza massima pari a circa 26.5 m (esclusa la pensilina di ingresso) ed un'altezza massima complessiva pari a circa 28 m.

La struttura portante verticale è interamente in cemento armato e comprende i muri di un'intercapedine presente sui lati Est ed Ovest (ai piani seminterrati), i pilastri e, per il corpo centrale, i setti dei due vani scala ed ascensore. Gli orizzontamenti sono in cemento armato (travi e solai in soletta piena) ai tre piani inferiori ed in laterocemento (travi in cemento armato e solai a travetti gettati in opera e blocchi in laterizio) ai quattro piani superiori (incluso il solaio a doppia pendenza in copertura).

I tre corpi di fabbrica hanno comportamento strutturale del tipo a telaio nella direzione longitudinale e comportamento misto del tipo a telaio-pareti in direzione trasversale.

Le opere strutturali in progetto sono finalizzate a conseguire l'adeguamento, ai sensi del par. 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018, dell'intero edificio scolastico, composto dai tre corpi di fabbrica. A tal riguardo gli interventi da realizzare risultano essere principalmente i seguenti:

- battuto in cemento armato per il collegamento delle strutture di fondazioni esistenti, costituite da plinti isolati;
- nuovi setti in cemento armato e controventi in carpenteria metallica con funzioni sismoresistenti.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica per le costruzioni vigente di cui al D.M. 17/01/2018.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- gli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
- il D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
- il D.M. 17/01/2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);
- la Circolare 02 gennaio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008");

- la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;
- la D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019;
- la D.G.R. n. 14-2063 del 09/10/2020;

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica per le costruzioni vigente di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018);
- di dare atto che l'intervento strutturale in progetto è stato classificato di adeguamento ai sensi del par. 8.4.3 delle citate norme tecniche;
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, la Città Metropolitana di Torino, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono vistati da questo Settore in duplice copia al medesimo Ente richiedente;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture ed al collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni